



COMUNE DI LOMAGNA

23871 - PROVINCIA DI LECCO

Via F.lli Kennedy 20 - Tel. (039) 9225126 - Telefax (039) 9225135

e mail comune@comune.lomagna.lc.it

Partita IVA e C.F. 00504810136

REGOLAMENTO COMUNALE SPONSORIZZAZIONI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 20.05.2008



COMUNE DI LOMAGNA

23871 - PROVINCIA DI LECCO

Via F.lli Kennedy 20 - Tel. (039) 9225126 - Telefax (039) 9225135

e mail comune@comune.lomagna.lc.it

Partita IVA e C.F. 00504810136

ART. 1 - FINALITÀ

1. Il presente atto disciplina le attività di sponsorizzazione in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43 della legge 449/1997, dell'art. 119 del D.Lgs. 267/2000, dell'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come sostituito dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001 e dell'art. 26, comma 1, lett. b) del CCNL del 23.12.1999 per l'area della dirigenza.

2. Le iniziative di sponsorizzazione devono tendere a favorire l'innovazione dell'organizzazione e a realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali.

ART. 2 - CONTENUTI DELLE SPONSORIZZAZIONI E DESTINATARI

1. I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti pubblici, privati e associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio dell'ente; il risultato della sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione di una economia di bilancio totale o parziale nel rispetto della previsione di spesa, in relazione alla totale o parziale acquisizione, senza oneri per l'ente, del previsto risultato da parte dello sponsor.

ART. 3 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per "contratto di sponsorizzazione": un contratto mediante il quale il Comune (sponsee) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a fornire a titolo gratuito una predeterminata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;

b) per "sponsorizzazione": ogni contributo anche sottoforma di beni, servizi, prestazioni o interventi provenienti da terzi, a titolo gratuito, allo scopo di promuovere la propria immagine;

c) per "sponsor": il soggetto che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione;

d) per "spazio pubblicitario": lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune per la pubblicità dello sponsor.



COMUNE DI LOMAGNA

23871 - PROVINCIA DI LECCO

Via F.lli Kennedy 20 - Tel. (039) 9225126 - Telefax (039) 9225135

e mail comune@comune.lomagna.lc.it

Partita IVA e C.F. 00504810136

ART. 4 - PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE E SCELTA DELLO SPONSOR

1. La scelta dello sponsor è effettuata nel rispetto del regolamento dei contratti dell'ente e preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso. Qualora l'esperimento della gara vada deserto, l'amministrazione può procedere alla scelta del contraente tramite trattativa privata, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 9.

2. All'avviso di sponsorizzazione è data pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio, inserimento nel sito Internet del Comune, e/o in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per la maggiore conoscenza e partecipazione.

3. L'avviso deve contenere, in particolare, i seguenti dati:

- a) L'oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor;
- b) L'esatta determinazione dell'offerta per lo spazio pubblicitario;
- c) Le modalità e i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione.

4. L'offerta deve essere presentata in forma scritta e, di regola, indica:

- a. Il bene, il servizio, l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare;
- b. Il valore della sponsorizzazione
- c.

5. L'offerta deve inoltre contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni.

6. Le offerte di sponsorizzazione sono valutate dall'ufficio competente, nel rispetto dei criteri definiti nel capitolato.

7. Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor e dal Responsabile dell'Ufficio competente; con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata l'utilizzazione dello "spazio pubblicitario" espressamente indicato nell'avviso di sponsorizzazione.

8. Nel caso di contratti di valore inferiore o pari a € 10.000,00 o per soggetti specifici concernenti i settori servizi sociali, cultura, istruzione, sport e turismo, lo sponsor può essere ricercato direttamente in deroga alla procedura di avviso.

ART. 5 - INDIVIDUAZIONE DELLE INIZIATIVE DI SPONSORIZZAZIONE

1. Le iniziative di sponsorizzazione vengono prioritariamente individuate nell'ambito degli obiettivi del bilancio di previsione. In alternativa, nel corso dell'anno, la Giunta comunale può formulare indirizzi specifici per l'attivazione di iniziative di sponsorizzazione in base al presente regolamento.

2. Il ricorso alle iniziative di sponsorizzazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni previste a carico del bilancio dell'ente negli interventi di spesa ordinaria e quelle previste al successivo art. 9.



COMUNE DI LOMAGNA

23871 - PROVINCIA DI LECCO

Via F.lli Kennedy 20 - Tel. (039) 9225126 - Telefax (039) 9225135

e mail comune@comune.lomagna.lc.it

Partita IVA e C.F. 00504810136

ART. 6 - CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

1. La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, stabiliti in particolare:

- a) il diritto dello sponsor all' utilizzazione dello spazio pubblicitario;
- b) la durata del contratto di sponsorizzazione;
- c) gli obblighi assunti a carico dello sponsor;
- d) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.

ART. 7 - DIRITTO DI RIFIUTO DELLE SPONSORIZZAZIONI

1. La Giunta Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:

- a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative.
- c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.

2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

- a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, armi, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

ART. 8BIS - ASPETTI FISCALI

1. La prestazione di promozione dell'immagine dello sponsor è da considerare attività commerciale ai sensi del comma 5 dell'art. 4, lettera i) del D.P.R. n. 633/1972, pertanto la stessa genera in capo allo sponsee l'obbligo di emissione di fattura ai sensi dell'art. 21 D.P.R. n. 633/1972.
2. Il corrispettivo della sponsorizzazione può essere regolato dallo sponsor in denaro o mediante messa a disposizione o realizzazione di beni e/o servizi.
3. Nel caso di messa a disposizione o di realizzazione di beni e/o servizi, si concretizza un'operazione permutativa ai sensi dell'art. 11 comma 1 D.P.R. n. 633/1972.
4. Lo sponsor e lo sponsee sono pertanto tenuti ad assolvere gli obblighi fiscali connessi all'operazione di sponsorizzazione con emissione di regolari fatture con riferimento al valore del contratto.



COMUNE DI LOMAGNA

23871 - PROVINCIA DI LECCO

Via F.lli Kennedy 20 - Tel. (039) 9225126 - Telefax (039) 9225135

e mail comune@comune.lomagna.lc.it

Partita IVA e C.F. 00504810136

ART. 9 – CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE AVENTI COME PRESTAZIONI CORRISPETTIVE LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

1. La Giunta Comunale può individuare come corrispettivo delle prestazioni da essa rese in qualità di sponsee anche l'esecuzione di lavori per la realizzazione o la manutenzione di opere a destinazione pubblica.
2. I contratti stipulati nel rispetto delle previsioni di cui al precedente comma contengono l'esatta individuazione dei lavori da effettuare e le modalità di svolgimento degli stessi, nonché i profili utili alla loro correlazione con le attività di veicolazione dei segni distintivi dello sponsor.

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall'art. 7 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni.
3. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Lomagna nella persona del suo Sindaco pro tempore che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge citata.
4. I dati sono trattati dagli addetti agli uffici comunali tenuti alla applicazione del presente regolamento, in conformità alle norme vigenti.
5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

ART.11 - VERIFICHE E CONTROLLI

1. Le "sponsorizzazioni" sono soggette a periodiche verifiche da parte del Servizio comunale competente per materia, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e la eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.



COMUNE DI LOMAGNA

23871 - PROVINCIA DI LECCO

Via F.lli Kennedy 20 - Tel. (039) 9225126 - Telefax (039) 9225135

e mail comune@comune.lomagna.lc.it

Partita IVA e C.F. 00504810136

ART. 12- RISERVA ORGANIZZATIVA

1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dall' Amministrazione Comunale secondo la disciplina del presente regolamento.
2. E' tuttavia facoltà del Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario.

ART. 13- ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione.